[Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 28, comma 1](http://www.icarborio.gov.it/ica/images/Decreto_Trasparenza_PA_2013.pdf)

**Art. 28**

**Pubblicità  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e provinciali**

1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

**Gli obblighi previsti dalla sezione Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali non riguardano questa pubblica amministrazione.**